



Circolare n. 1

Roma, 1 febbraio 1972

*Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste*

DIREZIONE GENERALE
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Servizio Mezzi di Produzione

Divisione XIII

Prot. N. 40510

OGGETTO: Legge 25 novembre

1971, n. 1096, artt. 2 e 36. Disciplina
dell'attività sementiera. Licenza.

- AGLI ASSESSORATI REGIONALI DELLA AGRICOLTURA - LORO SEDI -
- AGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI - LORO SEDI -
- AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA - LORO SEDI -
- ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
Corso V. Emanuele, 101 - ROMA -
- ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLTIVATORI DIRETTI
Via XXIV Maggio, 43 - ROMA -
- ALL'ALLEANZA NAZIONALE DEI COLTIVATORI - Via Guattari, 9 - ROMA -
- ALL'UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
Via in Lucina, 9 - ROMA -
- ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI E SELEZIONATORI SEMENTI AGRICOLE - Lungotevere degli Anguillara, 9 - ROMA -
- ALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTITUTORI DI NUOVE RAZZE VEGETALI
Lungotevere degli Anguillara, 9 - ROMA -
- ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
Via Curtatone, 3 - ROMA -
- e, p.c. - AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO - ROMA -
- ALL'ENTE NAZIONALE DELLE SEMENTI ELETTE - Via Fernando Martini, 4 - MILANO -
- ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA ECONOMICA DEI PRODOTTI AGRICOLI - SEDE -
- ALLE CARERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO - LORO SEDI -
- ALLE PREFETTURE - LORO SEDI -

L'articolo 2 della legge, citata in oggetto, prescrive che "la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal Presi-

dente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento".

L'art. 36, della stessa legge, sancisce che "i conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali di riproduzione, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2".

Sono tenuti al possesso della prescritta licenza le "imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio".

Rientrano pertanto in questa categoria le Ditte sementiere, qualunque ne sia l'entità, l'attività delle quali sia comunque indirizzata alla produzione a scopo di vendita, anche se si tratta di Cooperative, Consorzi, Associazioni, Aziende agrarie ecc. che producano, selezionino e confezionino materiali sementieri al solo fine della distribuzione ai propri associati, compartecipanti, coloni, mezzadri ecc.

La licenza di cui sopra, non è quindi richiesta ai commercianti ed ai rivenditori che pongono in vendita prodotti sementieri già confezionati e cartellinati a norma dell'articolo 17 della legge in oggetto. Per essi nulla è innovato e restano pertanto in vigore le norme vigenti prima dell'emanazione della legge sopra citata. Essa è del pari richiesta ai produttori agricoli che usano il materiale sementiero di loro produzione a Ditte titolari di licenza.

Per quanto, infine, attiene al dettato dell'art. 36, si precisa che sono tenuti a presentare la domanda, per il rilascio della licenza, i conduttori di stabilimenti già muniti di autorizzazione prefettizia, ai sensi dello art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, che intendano produrre, a scopo di vendita, i materiali sementieri, di cui all'art. 1 della citata legge n. 1096.

L'autorizzazione prefettizia, sopra citata, rimane pertanto valida per tutte le altre attività, esclusa quella della produzione di materiale sementiero, menzionato nell'art. 1 della legge n. 987 summenzionata.

IL MINISTERO

Luca